



approfondimenti

SUPER-AMMORTAMENTI E CREDITI D'IMPOSTA INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 - CHIARIMENTI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, in data 22.2.2018, alcune risposte relative alle nuove misure di favore per le imprese introdotte dalla L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).

L'art. 1 co. 29 della L. 205/2017 esclude esplicitamente dalla proroga per il 2018 del super-ammortamento gli investimenti effettuati in veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR.

Il citato art. 164 fa riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, comprendendo, tra gli altri, le autovetture e gli autocaravan di cui all'art. 54 co. 1 lettere a) ed m) del DLgs. 285/92 (Codice della strada). Restano, pertanto, esclusi dall'art. 164 co. 1 del TUIR gli altri autoveicoli previsti dallo stesso co. 1 dell'art. 54 del Codice della strada (quali, ad esempio, auto-bus e autocarri) che risultano, quindi, agevolabili con il super-ammortamento.

Viene inoltre precisato che sono esclusi dalla proroga dell'agevolazione per il 2018 i veicoli e i mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR anche se a bassa emissione, posto che la norma non opera alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto.

Con riferimento al credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 (art. 1 co. 46-56 della L. 205/2017), si segnalano i seguenti chiarimenti:

- l'agevolazione spetta a prescindere dalla circostanza che l'impresa fruisca anche di super e iper-ammortamento;
- sono ammesse all'agevolazione anche le imprese artigiane e le imprese agricole;
- l'impresa matura il beneficio al sostenimento delle spese ammesse all'agevolazione e non sarà prevista un'istanza di accesso all'incentivo. Il previsto decreto attuativo potrà prevedere eventuali adempimenti propedeutici alla fruizione del credito d'imposta.

In merito al credito d'imposta per la quotazione delle PMI (art. 1 co. 89-92 della L. 205/2017), essendo previsti dei limiti di spesa annui, le imprese dovranno presentare un'istanza ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Indipendentemente dalla durata della procedura, la domanda ai fini della quantificazione del credito spettante dovrà essere presentata a quotazione avvenuta.

Brescia, 3 maggio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it